FIVERS 5

Aggiornamento fiscale | Legge di Bilancio 2025

SOMMARIO

PRINCIPALI NOVITA' IN AMBITO FISCALE		2
✓	Scaglioni di reddito, aliquote Irpef e detrazioni per lavoro dipendente (art. 1, comma 2)	2
✓	Digital Service Tax (art. 1, commi 21-22)	
✓	Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti da operazioni in cripto attività (art. 1, commi 23-29)	
✓	Rivalutazione terreni e partecipazioni (art. 1, comma 30)	
	Assegnazione agevolata di beni ai soci (art. 1, commi 31-36)	
	Trattamento fiscale delle auto aziendali uso promiscuo (art. 1, comma 48)	
	Reverse charge nei contratti di appalto per la movimentazione di merci (art. 1, commi 57-63).	
✓		
✓		
✓	Lavoratori frontalieri (art. 1, commi 97-98)	
✓		
✓	Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (art. 1, commi 399-400)	.5
✓	Incentivi per il rilancio occupazionale ed economico (art. 1, commi 404)	
✓		
✓		
✓		
✓		
✓		
✓	Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito di imposta R&S (art. 1, commi 458-460)	
✓	Rifinanziamento "Nuova Sabatini" (art. 1, comma 461)	
✓		
	491)	8
✓	Obbligo PEC per amministratori società (art. 1, comma 860)	
	Accantonamenti oneri connessi ai piani di stock option soggetti IAS IFRS (art. 1, commi 862-863)	9

www.5rs.it | info@5rs.it

PRINCIPALI NOVITA' IN AMBITO FISCALE

Il 31 dicembre 2024 è stata pubblicata in G.U. la Legge 30 dicembre 2024 n. 207, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", cd. "Legge di Bilancio 2025". Di seguito si riepilogano le principali novità in ambito fiscale.

√ Scaglioni di reddito, aliquote Irpef e detrazioni per lavoro dipendente (art. 1, comma 2)

Viene modificato art. 11 del TUIR, disponendo la riduzione degli scaglioni di reddito e delle aliquote IRPEF da quattro a tre. Le nuove aliquote sono:

- fino a 28.000 euro: 23%;
- da 28.000 a 50.000 euro: 35%;
- oltre 50.000 euro: 43%.

Questa riduzione, già applicata in via temporanea per il 2024, diventa ora strutturale a partire dal 2025. Inoltre, per i titolari di redditi da lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, la detrazione di imposta ai sensi dell'art. 13 del TUIR passa da 1.880 euro a 1.955 euro.

✓ Digital Service Tax (art. 1, commi 21-22)

Viene modificato l'ambito soggettivo di applicazione della *Digital Service Tax*, mantenendo la sola soglia minima di 750 milioni di euro di ricavi ovunque realizzati dai soggetti esercenti attività di impresa, singolarmente o a livello di gruppo.

In particolare, dal 1° gennaio 2025 sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che:

- realizzano, nel territorio dello Stato, ricavi derivanti dai seguenti servizi digitali:
 - veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
 - messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi:
 - o trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.
- e, singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto d'imposta, realizzano un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni di euro.

L'imposta grava nella misura del 3% sull'ammontare dei ricavi tassabili da "servizi digitali".

Le novità coinvolgono anche gli obblighi di versamento di acconto e saldo. È previsto un obbligo di versamento, entro il 30 novembre dell'anno solare di riferimento, di un acconto pari al 30% dell'ammontare dell'imposta dovuta per l'anno solare precedente (calcolata applicando il 3% sull'ammontare dei ricavi tassabili).

Il versamento del saldo dovrà essere poi effettuato entro il 16 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

✓ Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti da operazioni in cripto attività (art. 1, commi 23-29)

Viene stabilito che per tutto il 2025 l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997 è pari al 26%. L'aliquota della suddetta imposta sostitutiva è aumentata al 33% sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Viene inoltre eliminata la soglia di esenzione pari

a 2.000 euro attualmente vigente ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, il comma 26 introduce una nuova imposta sostitutiva per la rivalutazione delle cripto-attività. In particolare, è prevista la possibilità di considerare, per ciascuna cripto-attività detenuta al 1° gennaio 2025, il valore esistente in tale data, anziché il costo o il valore di acquisto originario, a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva pari al 18% del valore rivalutato.

✓ Rivalutazione terreni e partecipazioni (art. 1, comma 30)

Viene introdotta a regime la disciplina sulla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate sui mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti al 1° gennaio di ciascun anno.

Per l'efficacia della rivalutazione, entro il termine del 30 novembre dello stesso anno, deve essere effettuato il versamento (in unica soluzione o in tre rate annuali) dell'imposta sostitutiva con aliquota pari al 18%. Entro il medesimo termine è necessaria una perizia giurata.

✓ Assegnazione agevolata di beni ai soci (art. 1, commi 31-36)

Viene riproposto il regime fiscale temporaneo di assegnazione agevolata di beni ai soci. I soggetti interessati sono:

- tutte le società commerciali (snc, sas, srl, spa, sapa) e
- le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il 30 settembre 2025,

a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2024 oppure che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024.

Le suddette società commerciali che assegnano o cedono ai soci, entro il 30 settembre 2025:

- beni immobili diversi da quelli strumentali,
- beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali

versano in due rate un'imposta sostitutiva pari all'8% (10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione) della differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni.

Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.

Il versamento deve essere effettuato in due rate con modello F24:

- la prima (pari al 60% entro il 30 settembre 2025
- la seconda (pari al restante 40%) entro il 30 novembre 2025.

√ Trattamento fiscale delle auto aziendali uso promiscuo (art. 1, comma 48)

Al fine di incentivare la diffusione di autovetture con minor impatto ambientale, la Legge di Bilancio 2025 modifica il trattamento fiscale delle auto aziendali assegnate ai dipendenti ad uso promiscuo.

Ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente, per le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autocaravan, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

La percentuale è ridotta:

- al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica,
- al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

✓ Reverse charge nei contratti di appalto per la movimentazione di merci (art. 1, commi 57-63)

Si prevede l'estensione del meccanismo di inversione contabile alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica.

L'efficacia della disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione Europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006. In attesa della piena operatività del nuovo regime, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell'IVA sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta. Pertanto, la fattura viene emessa dal prestatore e l'imposta è versata dal committente, senza possibilità di compensazione. L'opzione ha validità triennale.

Per l'attuazione delle disposizioni in commento si rinvia a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

✓ Lotta all'evasione in materia di pagamenti elettronici (art. 1, commi 74-77)

Al fine di impedire la mancata registrazione delle transazioni e migliorare la tracciabilità fiscale, dal 1° gennaio 2026 tutti i dispositivi utilizzati per accettare pagamenti elettronici (POS) dovranno essere collegati direttamente ai registratori di cassa.

Per rafforzare tale obbligo, vengono previste apposite sanzioni amministrative.

✓ Lotta all'evasione e tracciabilità delle spese (art. 1, commi 81-83)

Con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, solo le spese effettuate tramite strumenti tracciabili potranno essere dedotte dal reddito imponibile.

Con particolare riferimento alle indennità per trasferte o missioni di lavoratori, ai fini IRES ed IRAP:

- i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente se sono effettuate con metodi tracciabili, cioè con versamento bancario o postale oppure mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari);
- le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili, nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 95 del TUIR se effettuate con metodi tracciabili.

✓ Lavoratori frontalieri (art. 1, commi 97-98)

In attesa della ratifica del Protocollo di modifica dell'Accordo per i lavoratori frontalieri Italia-Svizzera - siglato a Roma il 23 dicembre 2020, vieni chiarito che:

- i lavoratori frontalieri, inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio, possono svolgere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e fino alla data di entrata in vigore del Protocollo, fino al 25% della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello *status* di lavoratore frontaliere.

 anche i lavoratori che soggiornano per più di 183 giorni all'estero nell'arco di 12 mesi, ma rientrano settimanalmente al proprio domicilio in Italia, possono beneficiare del regime delle retribuzioni convenzionali.

✓ Riduzione dell'imposta sostitutiva relativa ai lavoratori dipendenti privati e applicabile ai premi di produttività e alle forme di partecipazione agli utili d'impresa (art. 1, comma 385)

Per i lavoratori dipendenti del settore privato viene estesa anche per gli anni 2025, 2026 e 2027, la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali per gli emolumenti relativi a:

- premi di risultato;
- forme di partecipazione agli utili d'impresa.

✓ Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (art. 1, commi 399-400)

L'incentivo fiscale alle nuove assunzioni di personale dipendente viene prorogato al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 ed ai successivi due.

Pertanto, ai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo viene concessa – nei limiti ed alle condizioni già previste per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 – una maggiorazione pari al 20% del costo del personale deducibile a fronte agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta rispetto al corrispondente periodo d'imposta precedente.

✓ Incentivi per il rilancio occupazionale ed economico (art. 1, commi 404)

Viene stabilito che l'esonero parziale dei contributi di cui alla c.d. "Decontribuzione Sud" (art. 1, commi 161-169, L. 178/2020), dovuti dai datori di lavoro del settore privato operanti nelle Regioni del Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) si applichi fino al 31 dicembre 2024 con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.

✓ Esonero contributivo per assunzioni nel Mezzogiorno (art. 1, commi 406-408)

Oltre a quanto stabilito con la "Decontribuzione Sud", viene stabilito un (parziale) esonero contributivo per le annualità dal 2025 al 2029 in favore dei datori di lavoro privati che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle Regioni del Sud, con esclusione

- del settore agricolo;
- dei contratti di lavoro domestico e di apprendistato;
- di altri enti ed istituti specificamente indicati.

L'agevolazione, concessa nei limiti della normativa europea in materia di aiuti di Stato,

- riguarda il versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) limitatamente alle micro, piccole e medie imprese, ossia quelle che occupano fino a 250 dipendenti;
- è concessa a condizione che il datore di lavoro dimostri, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale rispetto all'anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

La percentuale dell'esonero è modulata in modo differente per le diverse annualità, come segue:

- 2025: 25% dei contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2024;
- 2026 e 2027: 20% dei contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2025 (per

- l'annualità 2026) o 31.12.2026 (se si tratta dell'annualità 2027);
- 2028: 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2027;
- 2029: 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2028.

✓ Modifiche al credito d'imposta Transizione 5.0 (art. 1, commi 427-429)

Viene modificata la disciplina del c.d. "credito d'imposta Transizione 5.0" intervenendo sull'art. 38 del D.L. 19/2024, nello specifico:

- per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2024, e
- con riferimento agli incrementi delle aliquote del credito d'imposta subordinando la loro fruizione ad una comunicazione del GSE.

Viene stabilito quanto segue:

- il credito d'imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (c.d. ESCo) certificate da un organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente;
- per alcune fattispecie relative all'acquisizione di moduli fotovoltaici si modifica l'incremento della base di calcolo del credito d'imposta;
- si eleva al 35% del costo l'importo del credito d'imposta per la quota di investimenti d'importo compreso tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro (precedentemente pari al 15%);
- viene soppresso il riferimento alla misura dell'incremento del credito d'imposta al 20%, riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% o dei processi produttivi interessati dall'investimento superiore al 10%, per il quale la previgente formulazione prevedeva l'aliquota del credito d'imposta pari al 15%;
- viene inoltre soppresso il riferimento alla misura dell'incremento del credito d'imposta al 25%, riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10% o dei processi produttivi interessati dall'investimento superiore al 15%, per il quale la previgente formulazione prevedeva l'aliquota del credito d'imposta pari al 15%;
- per le società di locazione operativa il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, oppure, in alternativa, del locatario;
- viene definita la misura della contribuzione al risparmio energetico degli investimenti beneficiari del credito d'imposta industria 4.0;
- si prevede che la riduzione dei consumi energetici sia considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (ESCo) in presenza di determinate condizioni;
- si prevede la cumulabilità del credito d'imposta con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS);
- si precisa che il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.

✓ IRES premiale per le imprese che investono in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (art. 1, commi 436-438)

Per il solo periodo d'imposta 2025 viene riconosciuta, a determinati soggetti passivi IRES e al ricorrere di talune condizioni, la c.d. "mini IRES" ossia l'aliquota IRES agevolata del 20%.

L'agevolazione trova applicazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2025 per i c.d. "soggetti solari") ed è applicabile qualora ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:

- sia stata accantonata ad apposita riserva di patrimonio netto una quota minima pari all'80% degli utili dell'esercizio in corso al 31.12.2024;
- sia destinata una quota:
 - o pari ad almeno il 30% di tali utili accantonati, e
 - o comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (2023 per i c.d. "soggetti solari"),
 - o di importo in ogni caso non inferiore a 20.000 euro,
 - a investimenti per l'acquisto, anche in leasing, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato che (i) rientrino tra i beni strumentali Transizione 4.0 e 5.0 e (ii) siano effettuati tra il 01.01.2025 e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2025 per i c.d. "soggetti solari") ossia ad oggi il 31 ottobre 2026.

La riduzione dell'aliquota IRES spetta a condizione che

- nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
 - il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
 - siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura pari almeno l'1% del numero dei lavoratori dipendenti mediamente occupati.
- l'impresa non abbia fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo.

Sono previste alcune ipotesi di decadenza dall'agevolazione dell'aliquota IRES ridotta, riconducibili alla:

- distribuzione della quota di utile accantonata, entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
- dismissione, cessione, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinazione stabile a strutture produttive localizzate all'estero dei beni oggetto di investimento entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento.

Con apposito decreto del MEF verrà data attuazione alle disposizioni in esame.

✓ Modifiche al credito d'imposta Transizione 4.0 (art. 1, commi 445-448)

Viene introdotta una soglia massima di spesa pari a 2.200 milioni di euro per l'agevolazione c.d. "Transizione 4.0", di cui possono beneficiare le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi secondo il modello Industria 4.0, effettuati:

- dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero
- entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato

dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%;

Non varia invece la misura del credito concesso, pari:

- al 20% per la quota di investimenti effettuati fino a 2,5 milioni;
- al 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
- al 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni.

Viene introdotta un'apposita procedura secondo cui l'impresa dovrà trasmettere telematicamente al MIMIT una comunicazione che includa l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato, sulla base del modello di cui al decreto direttoriale 24 aprile 2024 del MIMIT. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta il MIMIT trasmette all'Agenzia delle Entrate, l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del credito d'imposta utilizzabile in compensazione, secondo l'ordine cronologico di

ricevimento delle comunicazioni. Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti, il MIMIT ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale, anche al fine di sospendere l'invio delle richieste per la fruizione dell'agevolazione.

È eliminata, inoltre, la disposizione che riconosceva il credito d'imposta alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0". Resta dunque valida la medesima misura, pari però al 15%, per gli investimenti:

- effettuati nel 2024;
- "prenotati" entro la fine dello stesso anno (con pagamento dell'acconto pari al 20% entro il 31 dicembre 2024 ed effettuazione entro il successivo 30.06.2025).

✓ Credito d'imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese (art. 1, comma 449)

Il credito d'imposta riconosciuto in relazione alle spese di consulenza sostenute dalle PMI per la quotazione viene prorogato fino al 31 dicembre 2027.

Il credito spetta in misura pari al 50% fino a un massimo di 500.000 euro.

✓ Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito di imposta R&S (art. 1, commi 458-460)

Dopo i molteplici interventi in materia di riversamento del credito d'imposta per ricerca e sviluppo, viene riconosciuto un contributo in conto capitale ai soggetti che hanno aderito alla procedura di riversamento del credito. Le modalità di erogazione del contributo, così come le percentuali dello stesso rispetto a quanto riversato e la sua rateizzazione saranno stabilite con decreto MIMIT.

✓ Rifinanziamento "Nuova Sabatini" (art. 1, comma 461)

Viene rifinanziata per gli anni dal 2025 al 2029 la misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese c.d. "Nuova Sabatini".

✓ Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno (art. 1, commi 485-491)

Il credito d'imposta ZES viene esteso con riferimento agli investimenti realizzati dal 01 gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Come già accaduto per il 2024, gli operatori economici interessati dovranno adempiere a specifici obblighi di comunicazione all'Agenzia delle Entrate sulle spese ammissibili.

Ai fini della fruizione del beneficio fiscale per il 2025 gli operatori economici dovranno in particolare:

- comunicare all'Agenzia delle Entrate, tra il 31 marzo 2025 e il 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili:
 - i. sostenute a partire dal 16 novembre 2024;
 - ii. che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025;

nonché il credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati, corredato dalle relative fatture elettroniche e dagli estremi della certificazione circa l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile;

- trasmettere alla stessa Agenzia delle Entrate a pena di decadenza dall'agevolazione tra il 18 novembre 2025 e il 02 dicembre 2025 una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione:
 - i. entro il termine del 15 novembre 2025:
 - ii. degli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente presentata (di importo non superiore a quello riportato in quest'ultima).

Un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate definirà le relative disposizioni attuative.

✓ Obbligo PEC per amministratori società (art. 1, comma 860)

Al fine di garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione, viene disposta l'estensione dell'obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

✓ Accantonamenti oneri connessi ai piani di stock option soggetti IAS IFRS (art. 1, commi 862-863)

Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, i componenti negativi di reddito imputati a conto economico relativi ai piani di *stock option* saranno deducibili solo al momento dell'avvenuta assegnazione ai beneficiari del piano (nella misura in cui questi ultimi esercitino le opzioni in loro possesso).

Il presente documento ha solo scopo informativo e non costituisce parere professionale.

Per informazioni: info@5rs.it